



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

9/6/2011

Cna Provinciale Treviso
Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666
<http://www.cnatreviso.it/>

Oggetto

Pneumatici fuori uso (PFU): la gestione diventa responsabilità dei produttori e importatori

E' in vigore da ieri il regolamento (DM 11/4/2011 n. 82) che disciplina la gestione di pneumatici fuori uso (PFU), al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente, in attuazione del TU ambientale (art. 228 del D. Lgs. 152/06).

Sinteticamente il decreto prevede quanto segue.

A decorrere dal 7/11/2011, il nuovo regolamento impone a produttori e importatori di attivare, da soli o in forma associata (costituendo uno o più consorzi), **un sistema per la raccolta e la gestione dei PFU** in misura pari a quanto immesso sul mercato nell'anno precedente (dedotte le quote cedute all'estero).

Il sistema prevede obblighi di comunicazione annuale dei produttori/importatori al Ministero dell'Ambiente:

- delle quantità e delle tipologie di PFU immessi sul mercato nell'anno precedente, entro il 31/5 di ogni anno con il modello riportato nell'all. A; la prima dichiarazione per l'anno 2010 è effettuata entro il 9/7/2011;
- delle quantità, delle tipologie e delle destinazioni di recupero o di smaltimento dei PFU provenienti dal mercato di ricambio e gestiti nell'anno precedente, entro il 31/5 di ogni anno con il modello riportato all'all. B; la prima dichiarazione per l'anno 2011 è effettuata entro il 31/5/2012;

I produttori/importatori possono gestire i PFU anche attraverso l'incarico, che deve avere durata non inferiore ad un anno solare, a gestori autorizzati, previa apposita dichiarazione al Ministero dell'Ambiente con il modulo riportato all'all. C entro il 30/11 dell'anno precedente; la prima dichiarazione è effettuata entro l'8/8/2011.

Il funzionamento del sistema, come di consueto, si basa sul pagamento di un contributo per la copertura dei costi di gestione, differenziato per le diverse tipologie di pneumatico individuate nell'all. E, da indicare in modo chiaro e separato in fattura. Il contributo deve essere individuato e approvato dal Ministero dell'Ambiente entro il 30/11 di ogni anno per l'anno successivo, sulla base delle stime comunicate dai produttori/importatori entro il 30/9 di ciascun anno. In sede di prima applicazione questi obblighi devono essere assolti entro l'8/8 p.v. e il contributo si applica a decorrere dal 7/9/2011.

I produttori/importatori, se si costituiscono in uno o più consorzi entro il 7/9/2011, possono adempiere agli obblighi della gestione dei PFU, nonché a tutti gli obblighi di comunicazione e rendicontazione sopra descritti, attraverso il consorzio.

Regole specifiche sono poi previste per i PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita. Il sistema decorre dal 7/10/2011 e può essere gestito direttamente e in forma associata. Entro il 9 luglio p.v. è costituito presso l'ACI un Comitato di gestione di questi PFU ed entro la stessa data con DM

verranno individuati i parametri tecnici per l'individuazione delle diverse categorie di contributo. L'entità del contributo è determinata dal Comitato entro l'8/8/2011 ed è approvata entro il 7/9/2011 dal Ministero dell'Ambiente. Le sanzioni vengono determinate sulla base di una percentuale del contributo, che aumenta in base alla gravità dell'infrazione.